

Codice A1618A

D.D. 12 maggio 2026, n. 330

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Proroga dei termini di inizio e di ultimazione degli interventi di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico autorizzati con D.D. n. 224/A1618A/2024 del 28/03/2024 - Comuni di Fossano e Cherasco (Fg. n. 140, mappali 165, 93, 94; Fg. n. 137, mappali 7, 37, 44, 42, 45, 57; Fg. n. 136, mappali 4, 34, 24; Fg. n. 135 mappali vari - Fg. n. 39



ATTO DD 330/A1618A/2026

DEL 12/05/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Proroga dei termini di inizio e di ultimazione degli interventi di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico autorizzati con D.D. n. 224/A1618A/2024 del 28/03/2024 – Comuni di Fossano e Cherasco (Fg. n. 140, mappali 165, 93, 94; Fg. n. 137, mappali 7, 37, 44, 42, 45, 57; Fg. n. 136, mappali 4, 34, 24; Fg. n. 135 mappali vari – Fg. n. 39; Fg. n. 34; Fg. n. 35; Fg. n. 33; Fg. n. 74; Fg. n. 78; Fg. n. 77; Fg. n. 79, mappali vari).

1. PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 224/A1618A/2024 del 28/03/2024, il Dirigente del Settore Tecnico Piemonte Sud autorizzava gli aventi titolo all'intervento di trasformazione d'uso del suolo finalizzato alla realizzazione di opere di miglioramento e ammodernamento della rete irrigua della *omissis*, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nei Comuni di Fossano e Cherasco (CN) individuando il termine per l'ultimazione dell'intervento in 24 mesi dalla data del di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dei SUAP competenti;

- in data 26/03/2026 (ns. prot. n. 00048074 del 27/03/2026) è pervenuta istanza di proroga al termine di ultimazione dell'intervento da parte del proponente;

- in data 27/03/2026 (ns. prot. n. 00048384) il Settore scrivente ha trasmesso nota di riscontro in cui si comunica che *“la stessa non produce effetto in quanto dovrà essere presentata formale istanza al SUAP territorialmente competente entro i termini di validità dell'autorizzazione, ovvero entro il 04/04/2026”*;

- in data 02/04/2026 (ns. prot. n. 00052425 del 03/04/2026) è pervenuta, da parte del Comune di Fossano, richiesta di proroga in cui il titolare comunica di volersi avvalere della possibilità di proroga stabilita dall'art. 10 septies del D.L. 21/03/2022 n. 21 e in cui dichiara che i titoli abilitativi

non risultano in contrasto con gli strumenti urbanistici nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle L.R. n. 45/1989 e e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

2. RICHIAMATA la nota prot. n. 00055428 del 10/04/2026 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 11/05/2026 (ns. prot. n. 00071408), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

4. DATO ATTO CHE:

- la comunicazione è pervenuta al Settore scrivente in data anteriore ai termini fissati per l'ultimazione dell'intervento dalla sopra citata Determinazione;

- il titolo abilitativo oggetto della comunicazione di proroga è stato rilasciato o si è formato in data anteriore al 31 dicembre 2024;

- la comunicazione del proponente individua i titoli abilitativi paesaggistici e ambientali connessi al titolo edilizio e non è soggetta al versamento dei diritti di istruttoria in quanto il progetto è invariato;

- in esito all'istruttoria non sono stati riscontrati elementi di incompletezza della comunicazione e delle dichiarazioni;

- non sussistono conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Il Decreto Legge n. 21/2022 convertito con modificazioni dalla legge 51/2022 e s.m.i.;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI PRENDERE ATTO, della volontà dell'interessato di avvalersi della proroga dei termini di inizio e di ultimazione degli interventi di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 10 septies del Decreto Legge n. 21/2022.

C. DI PRECISARE CHE:

- il termine di ultimazione dell'intervento autorizzato ai sensi della L.R. 45/1989 con la Determinazione Dirigenziale n. 224/A1618A/2024 del 28/03/2024, citata in premessa, in allora fissato in data 24 mesi dalla data della data del di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dei SUAP competenti, per gli effetti della presentazione della comunicazione al Settore scrivente è prorogato per legge di ulteriori **48 mesi**, ovvero fino al 04/04/2030;

- rimangono fisse ed invariate le condizioni prescrizioni e impegni in capo all'interessato di cui alla sopra citata Determina Dirigenziale, ad eccezione degli effetti prodotti per legge dalla presentazione comunicazione di cui trattasi;

- la comunicazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti.

D. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

E. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo

